



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

ORDINANZA n. 18/2019

Interdizione specchio acqueo antistante la località “Palazzo a Mare” del Comune di Capri.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

VISTA: la segnalazione pervenuta in data 11 Luglio 2019 da parte del Comune Città di Capri (Ufficio Lavori Pubblici-demanio-protezione civile) riguardante il pericolo di caduta massi in località Palazzo a mare a seguito di rapporto di servizio redatto dal personale della Polizia Municipale di Capri;

^a
VISTA: la già esistente ordinanza n° 28/1984 della Capitaneria di Porto di Napoli, circa l'interdizione della zona interessata;

CONSIDERATA: l'urgente necessità di rinnovare l'interdizione della navigazione nell'area interessata e fornire la più ampia informazione in merito al pericolo attuale, a tutela e garanzia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché per prevenire il verificarsi di danni a persone o cose, nelle more della messa in sicurezza dell'area da parte degli enti preposti;

VISTO: l'art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n° 96;

VISTI gli Artt. 17, 28, 30, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli Artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

ORDINA

Art. 1

Nello specchio acqueo antistante la località “**palazzo a mare**”, nella zona situata a levante dello stabilimento “Bagni Tiberio” sino ad un'estensione di 100 metri verso levante e fino ad una distanza di 100 metri dalla costa, nel comune di Capri, è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità a motore, a vela o a remi di qualsiasi genere, ivi compresi i natanti privi di marcatura CE (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', ecc...), nonché lo svolgimento di ogni altra attività di superficie, subacquea e/o di balneazione.

Art. 2

E' fatto obbligo al Comune di Capri, nel cui territorio ricade l'anzidetto specchio acqueo interdetto, di installare e mantenere idonea segnaletica monitoria indicante i divieti di cui al precedente articolo 1.

Nell'ambito della predetta segnaletica monitoria possono essere inglobate le prescrizioni interdittive relative alle retrostanti aree a terra, desunte da analoghi provvedimenti ordinatori di competenza dello stesso Comune.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
- b) negli altri casi nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza integra l'ordinanza

Capri, 19 Luglio 2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Antonio RICCI

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate.

Ordinanza 18/2019 – Allegato stralcio planimetrico

